SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 542)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1977

Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla Magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi è già stato presentato altre volte al Parlamento, ma la situazione politica italiana non ha consentito finora che divenisse legge dello Stato. Si tratta tuttavia di una riforma importante per il funzionamento della giustizia nel nostro Paese, riforma che merita di non essere più oltre rinviata. Infatti i posti chiave della giustizia, quelli presso la Corte di cassazione e quelli direttivi delle corti, dei grandi tribunali, delle grandi procure e delle procure generali, vengono assegnati ad uomini che dànno tranquilla sicurezza di non discostarsi dalle direttive politiche e socio-economiche di un *establishement* che paventa qualsiasi mutamento e considera con apprensione qualunque tentativo diretto ad assicurare al Paese un più democratico funzionamento della giustizia.

Proprio per evitare ciò la normativa del disegno di legge in esame tende a privilegiare il criterio dell'anzianità nonchè della rotazione nell'esercizio delle funzioni di maggiore importanza e in particolare in quelle giudicanti e requirenti della Cassazione.

In questo modo si spera di attenuare — se non di eliminare — il grave pericolo (purtroppo in alcuni casi certamente già realizzatosi) che alcuni magistrati tra quelli investiti di maggiore autorità soccombano alla tentazione di trasformarsi in *boss* della giustizia.

Il disegno di legge prevede, inoltre, che i magistrati — indipendentemente dai provvedimenti disciplinari che ci auguriamo assunti con maggiore solerzia e maggiore tempestività — siano sottoposti ad un effettivo e serio controllo, in modo da garantire (senza falsi pietismi) che vengano dispensati dal servizio quando sia accertata che per malattia o altra causa non risultino più idonei all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Riteniamo, onorevoli senatori, che l'approvazione del presente disegno di legge possa rappresentare un contributo al recupero di quella credibilità che ormai purtroppo la giustizia ha perso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I magistrati che, terminato il periodo di tirocinio, ottengono, sentito il parere del Consiglio giudiziario, giudizio favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice presso le preture o i tribunali o quelle di sostituto presso le preture della Repubblica. Le funzioni suddette possono essere attribuite altresì, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3, a qualunque magistrato ne faccia domanda.

Le funzioni di giudice presso le corti di appello e di cassazione, e quelle di sostituto presso le preture generali delle medesime corti, sono attribuite, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3, ai magistrati che ne fanno domanda e che hanno una anzianità di almeno dieci anni di servizio effettivo, escluso il periodo di tirocinio.

Le funzioni di presidente di sezione nei tribunali e nelle corti di appello e di cassazione sono esercitate dal più anziano dei giudici che ne fanno parte. Sono soppressi i posti di consigliere istruttore e procuratore della Repubblica aggiunto presso i tribunali, nonchè i posti di avvocato generale presso la corte di cassazione e le corti d'appello.

Le funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica presso i tribunali e le corti d'appello e di cassazione sono attribuite, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3, ai magistrati che ne fanno domanda ed hanno l'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo, escluso il periodo di tirocinio.

Art. 2.

Le funzioni giudicanti e requirenti presso la corte di cassazione sono conferite, anche per coloro nominati ai sensi del terzo com-

ma dell'articolo 106 della Costituzione, per la durata di un quinquennio.

Le funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica presso i tribunali con non meno di dieci giudici, presso le corti d'appello e di cassazione, e le funzioni di dirigente delle preture dove sono addetti non meno di dieci giudici, sono conferite per la durata di un triennio. Negli uffici dove sono addetti meno di dieci magistrati le funzioni direttive sono esercitate dal più anziano dei magistrati addetti.

Ai magistrati, cui sono stati conferiti gli incarichi temporanei indicati nel primo e secondo comma, non possono essere conferiti altri incarichi temporanei se non trascorsi sei anni dalla cessazione dell'incarico già conferito.

I magistrati chiamati agli incarichi temporanei indicati nel primo e secondo comma, all'atto della cessazione dell'incarico temporaneo, salva la facoltà di concorrere ai posti vacanti secondo la loro anzianità e secondo i criteri stabiliti dal secondo comma del successivo articolo 3, conservano comunque il diritto di rioccupare, a loro richiesta, il posto lasciato vacante al momento del conferimento dell'incarico temporaneo. Se il posto è stato nel frattempo coperto, conservano il diritto di coprire un posto in soprannumero presso lo stesso ufficio e a conservarlo fino a quando non si determini una vacanza.

Art. 3.

L'anzianità dei magistrati è determinata dalla durata complessiva del loro servizio in magistratura, escluso il periodo di tirocinio. A parità di durata di servizio l'anzianità è determinata dall'età.

Se più magistrati chiedono di essere destinati ad un posto vacante, viene prescelto il più anziano, salvo che esistano specifici motivi contrari ad obiettivi interessi del servizio da valutarsi dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario.

Ove si debba procedere alla copertura di un posto vacante per il quale non vi sono

domande di assegnazione, il Consiglio superiore può applicarvi d'ufficio, previa indennità e per un periodo massimo di un anno, non rinnovabile, il meno anziano dei magistrati in possesso dell'anzianità per le funzioni di cui si tratta, sempre che non ostino contrari specifici motivi, da accertarsi come previsto nel comma precedente.

Art. 4.

Salvo i provvedimenti di dispensa dal servizio adottati per motivi disciplinari o a seguito di giudizio penale, il Consiglio superiore, previo parere del Consiglio giudiziario, osservate, per quanto applicabili, le norme che garantiscono la difesa dei magistrati sottoposti a procedimenti disciplinari, e a seguito dell'esame diretto dell'interessato, provvede a dispensare dal servizio i magistrati che per malattia o per altra causa risultano non più idonei all'esercizio delle funzioni. Se sussistono fondati motivi per ritenere che la perdita della idoneità suddetta non ha carattere definitivo, il Consiglio superiore può soprassedere dal pronunciare la dispensa e disporre la sospensione del magistrato dalle sue funzioni per un periodo che non può superare in ogni caso la durata complessiva di due anni.

Art. 5.

A tutti i magistrati, a parità di anzianità di servizio, e salvo le disposizioni concernenti l'aggiunta di famiglia, viene corrisposta la medesima retribuzione indipendentemente dalla funzione esercitata. Per gli incarichi direttivi è concessa una indennità di rappresentanza da imputarsi sui fondi per le spese d'ufficio e non al trattamento economico personale dei singoli magistrati.